

QUADRO SINOTTICO REGIMI FISCALI AGEVOLATI

Regimi fiscali al 31/12/2005

Tipologia di agevolazione	Regime forfettario	Regime forfettino (regime opzionale)	Regime forfettone (regime opzionale)
Riferimento normativo	Art. 3, commi da 172 a 184, L. 23/12/1996, n. 662 (testo in vigore dal 25 marzo 2003).	Art. 13, L. 23/12/2000, n. 388 (testo in vigore dal primo gennaio 2001).	Art. 14, L. 23/12/2000, n. 388 (testo in vigore dal 25 maggio 2001).
Condizioni temporali		Per agevolare la nascita di nuove iniziative produttive, è previsto un beneficio fiscale per i primi tre periodi d'imposta a decorrere dall'inizio dell'attività.	Sistema opzionale applicabile senza limite di tempo .
Condizioni soggettive	Sono ammesse al regime forfettario esclusivamente le persone fisiche esercenti attività d'impresa o attività di lavoro autonomo (arti e professioni).	Destinatari delle agevolazioni possono essere esclusivamente le persone fisiche che inizino un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa (comprese le imprese familiari) in forma individuale .	Destinatari delle agevolazioni possono essere esclusivamente le persone fisiche che inizino un'attività artistica o professionale ovvero d'impresa (comprese le imprese familiari) in forma individuale .
Condizioni oggettive	L'ammissione al regime forfettario richiede la coesistenza, anche, di elementi oggettivi relativamente all'anno solare precedente, e precisamente: a) volume d'affari pari o inferiore a € 10.329,14. Occorre tener conto anche dei corrispettivi e compensi delle operazioni irrilevanti per l'Iva percepiti nell'esercizio; b) utilizzo di beni strumentali di costo complessivo, al netto degli ammortamenti, pari o inferiore a € 10.329,14; c) mancata effettuazione di cessioni all'esportazione; d) corresponsione a dipendenti o altri collaboratori stabili, compresi i contributi previdenziali ed assistenziali, di un importo pari o inferiore al 70% del volume d'affari di cui alla precedente lettera a).	Il beneficio è riconosciuto a condizione che: a) il contribuente non abbia esercitato negli ultimi tre anni attività artistica o professionale, anche in forma associata o familiare; b) l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni; c) sia realizzato un ammontare di ricavi non superiore ad € 30.987, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero ad € 61.975, per le imprese aventi per oggetto altre attività; d) qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ad € 30.987, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero ad € 61.975 per le imprese aventi per oggetto altre attività; e) siano regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.	Il beneficio è riconosciuto a condizione che: a) siano stati approvati gli studi di settore e non sussistano cause di esclusione e di inapplicabilità degli stessi alle attività esercitate; b) l'ammontare dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta non superi € 25.823. I ricavi e i compensi sono quelli minimi di riferimento determinati in base all'applicazione degli studi di settore.

<p>Determinazione IVA</p>	<p>Nei confronti delle persone di cui al co. 171 dell'art. 3, l'imposta sul valore aggiunto (IVA) è determinata forfettariamente – salvo per i produttori agricoli, commercianti di sali e tabacchi, farmaci, quotidiani, ecc. (cfr. artt. 34, 74, 74 ter DPR 26 ottobre 1972, n. 633) – in relazione all'attività prevalentemente esercitata, sulla base delle percentuali sottoindicate, applicate all'imposta a debito:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi: 73%; b) imprese aventi per oggetto altre attività: 60%; c) esercenti arti e professioni: 84%. 	<p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) si determina secondo le regole ordinarie.</p>	<p>L'imposta sul valore aggiunto (IVA) si determina secondo le regole ordinarie.</p>
<p>Determinazione imposte dirette</p>	<p>Questo tipo di agevolazione permette di determinare il reddito imponibile applicando al volume d'affari, aumentato dei corrispettivi e dei compensi non rilevanti ai fini dell'applicazione dell'Iva, la percentuale del 75% se trattasi di imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, del 61% se trattasi di imprese aventi per oggetto altre attività e, infine, del 78% se trattasi di professionisti.</p>	<p>Al reddito imponibile, determinato secondo le regole ordinarie, in luogo dell'Irpef, si applica l'imposta sostitutiva del 10%. Di conseguenza il reddito non partecipa alla determinazione del reddito complessivo Irpef e non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali Irpef, anche se va considerato ai fini contributivi, previdenziali ed extra-tributari e delle detrazioni ex art. 13 comma 3 (ex art. 12 del vecchio tuir)TU del 22 dicembre 1986, n. 917.</p>	<p>Al reddito imponibile- determinato tenendo conto dei ricavi calcolati in base all'applicazione degli studi di settore, dei costi e delle spese determinati ex art. 54 (ex art. 50 del vecchio tuir) e 66(ex art. 79 del vecchio tuir) TU del 22 dicembre 1986, n. 917 - in luogo dell'Irpef, si applica l'imposta sostitutiva del 15%. Di conseguenza il reddito non partecipa alla determinazione del reddito complessivo Irpef e non costituisce base imponibile per l'applicazione delle addizionali Irpef, anche se va considerato ai fini contributivi, previdenziali ed extra-tributari e delle detrazioni ex art. 13 comma 3 (ex art. 12 del vecchio tuir) TU del 22 dicembre 1986, n. 917..</p>
<p>Vantaggi</p>	<p>Gli adempimenti contabili e documentali sono semplificati ed esattamente sono limitati all'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) emettere fattura solo su richiesta del cliente; b) conservare le fatture per dieci anni o anche per un tempo maggiore fino a quando non siano stati definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta (cfr. art. 22 DPR del 29 settembre 1973, n. 600); c) registrare entro il 15 del mese successivo le operazioni Iva e i compensi e corrispettivi percepiti, non rilevanti ai fini Iva (scontrino fiscale, ricevuta fiscale). 	<p>I soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1, del cit. art 13, hanno la possibilità di avvalersi dei tutor dell'amministrazione finanziaria; sono esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità; sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di liquidazione periodica dell'Iva. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta ex art. 22 Dpr del 29 settembre 1973, n. 600.</p>	<p>I soggetti ammessi al regime agevolato previsto al comma 1, dell' art 14, hanno la possibilità di avvalersi dei tutor dell'amministrazione finanziaria; sono esonerati dall'obbligo di tenuta della contabilità; sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di liquidazione periodica dell'Iva. Restano fermi gli obblighi di fatturazione, certificazione dei corrispettivi e conservazione in ordine cronologico della documentazione emessa e ricevuta ex art. 22 Dpr del 29 settembre 1973, n. 600.</p>

Lecce, 28 settembre 2005

AVV. MAURIZIO VILLANI

Avvocato Tributarista in Lecce

**componente del Consiglio dell'Unione Nazionale
delle Camere degli Avvocati Tributaristi**

www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it